

Appalti, la solidarietà del committente

**Appalti: la responsabilità
solidale del committente per le
ritenute fiscali operate
dall'appaltatore**

**Appalti: la responsabilità del
committente per le ritenute
versate, obblighi e sanzioni**

**Appalti: solidarietà
contributiva e retributiva del
committente**



RAPPORTO DI LAVORO

Appalti: la responsabilità solidale del committente per le ritenute fiscali operate dall'appaltatore

ABSTRACT

L'articolo 4 del D.L. n. 124/2019 , ha reintrodotto la responsabilità solidale del committente per le ritenute trattenute dall'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio (a cura di Antonio Carlo Scacco)

COMMENTO

In materia di responsabilità solidale del committente per le ritenute fiscali operate dall'appaltatore, il D.L. 124/2019 ha sostanzialmente invertito la rotta rispetto al precedente D.Lgs. 175/2014 che aveva eliminato la responsabilità solidale originariamente prevista dal D.L. 223/2006, semplificando drasticamente oneri e adempimenti. La misura si è resa necessaria a seguito delle attività di controllo svolte negli ultimi anni nel corso delle quali è emerso come l'affidamento di appalti pubblici o privati a soggetti poco affidabili o addirittura inaffidabili abbia spesso comportato, da parte di questi ultimi, la sistematica omissione dei versamenti dovuti per le ritenute di lavoro dipendente o assimilato. Tale comportamento illecito è spesso avvenuto mediante la costituzione di sodalizi in forma cooperativa/societaria.

Le modifiche introdotte dal D.L. 124/2019

L'[articolo 4 del D.L. 129/2014](#) ha introdotto l'[art. 17-bis nel D.Lgs. n. 241/1997](#) , prevedendo che ove un committente affidi ad un'impresa l'esecuzione di un'opera o di un servizio:

- A) di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000,
- B) caratterizzato da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente,

Attenzione

Il prevalente utilizzo di manodopera si intende perfezionato qualora il rapporto retribuzione lorda / importo complessivo opera sia > 50%.

- C) con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma sia soggetto, unitamente alla impresa affidataria, ad una serie di obblighi.

Attenzione

La soglia di 200mila euro si verifica unicamente nel rapporto tra originario committente e affidatario. Ad esempio: se A affida in appalto a B opere e servizi per 150.000 euro e B affida a sua volta in subappalto opere e servizi a C per 150.000 euro (cd. rapporti a catena) , non è applicabile la disciplina per mancato raggiungimento della soglia di 200.000 euro in capo al committente originario.

Attenzione

Bisogna inoltre prestare attenzione al fatto che l'importo annuo si attribuisce in base alla regola razione temporis, ossia in relazione all'anno solare ed ai mesi (un contratto stipulato dopo il 15 di un mese rileva a partire dal mese successivo).

Esempio

Contratto di 300.000 euro stipulato il 16 luglio 2021 con scadenza al 15 luglio 2022. Rileva per 5 mesi del 2021 e 7 mesi del 2022. Pertanto:

- anno 2021: $300.000 \times 5/12 = 125.000$ l'importo è inferiore a 200.000 quindi non è soggetto alla disciplina di cui sopra nel 2021

- anno 2022: $300.000 \times 7/12 = 175.000$ anche in questo caso l'importo è inferiore a 200.000 pertanto non si applica la disciplina di cui sopra anche per l'anno 2022.

Se l'importo complessivo del contratto fosse stato pari a 400.000, per la regola della razione temporis avremmo avuto euro 166.667 ($400.000 \times 5/12$) attribuite al 2021 e 233.333 attribuite al 2022. Le regole di cui sopra si sarebbero applicate, pertanto, solo alle retribuzioni corrisposte dal 1° gennaio 2022.

Adempimenti delle imprese appaltatrici e affidatarie

In primo luogo le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici sono obbligate al versamento delle ritenute trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio con distinte deleghe per ciascun committente.

In relazione a tale obbligo le imprese di cui sopra sono tenute a rilasciare a ciascun committente copia delle deleghe di pagamento F24 relative al versamento delle ritenute, da essi trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. L'invio deve essere effettuato entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento. Le imprese subappaltatrici saranno tenute ad effettuare l'adempimento sia nei confronti del committente sia nei confronti della impresa appaltatrice. L'Agenzia delle entrate rende disponibile copia di esse sia nel "cassetto fiscale" dell'impresa che ha effettuato il versamento sia in quello dell'impresa identificata con il codice fiscale indicato nel campo dedicato del modello F24 (committente).

Attenzione

A tale proposito si ricorda che, per consentire all'impresa affidataria di effettuare i versamenti indicando nel modello "F24" il committente, la delega F24 si compila come segue (sezione "CONTRIBUENTE"):

- nel campo "codice fiscale", è indicato il codice fiscale dell'impresa appaltatrice o affidataria ovvero dell'impresa subappaltatrice, tenuta al versamento;

- nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", è indicato il codice fiscale del soggetto committente, unitamente al codice identificativo "09", da riportare nel campo "codice identificativo".

La quota di ritenute determinata per ciascun committente è versata dall'impresa compilando un distinto modello F24 per ognuno di essi.

Esempio

L'ammontare delle retribuzioni e delle ritenute fiscali attribuibili al committente A saranno calcolate rapportando le ore lavorate presso il committente A al totale delle ore lavorate nel mese (comprese le assenze retribuite, quali, ad esempio, ferie, malattia e permessi retribuiti). Ad esempio Rossi ha lavorato in totale nel mese 150 ore di cui il 53,33% attribuite al committente A ($80/150 = 53,33\%$). Di conseguenza la retribuzione attribuita ad A è pari ad euro 1.066,67, ossia il 53,33% di 2.000 e le ritenute pari a 266,67.

Lavoratori	Comm. (ore lavorate)	Comm. (ore lavorate)	Comm. (ore lavorate)	Assenze ore	Totale ore	Ore attribuite A	Retribuzione	Ritenute	Retribuzione attribuita ad A (1)	Ritenute attribuite ad A (1)
	A	B	C							
Rossi	80	30	30	10	150	53,33%	2000	500	1.066,67	266,67
Bianchi	70	50	30	5	155	45,16%	1700	400	767,74	180,65

Verdi	0	80	50	10	140	0,00%	1600	300	0	0
-------	---	----	----	----	-----	-------	------	-----	---	---

Attenzione

Si escludono le retribuzioni arretrate o differite e l'indennità di fine rapporto mentre si comprendono le trattenute a titolo di addizionali regionali e comunali all'IRPEF.

La quota di ritenute alla quale non è applicabile l'[articolo 17-bis](#) è versata cumulativamente dall'impresa, con un modello F24 separato, senza far riferimento ad alcun committente.

Inoltre, le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici devono inviare al committente:

- a) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente
- b) il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato;
- c) l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione (imponibile ai fini fiscali come risultante dal cedolino paga del lavoratore).
- d) il dettaglio delle ritenute fiscali operate nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

SI RICORDA CHE

Nell'ambito applicativo dell'[articolo 4 del D.L. 129/2019](#), rientrano, oltre agli appalti, i contratti non nominati nonché i contratti di subfornitura, logistica, spedizione e trasporto, nei quali oggetto del contratto è comunque l'assunzione di un obbligo di fare da parte dell'impresa appaltatrice/affidataria.

RAPPORTO DI LAVORO

Appalti: la responsabilità del committente per le ritenute versate, obblighi e sanzioni

ABSTRACT

Il committente è tenuto ad effettuare dei controlli, non solo formali, circa le ritenute effettuate e versate dall'affidatario, a pena di pesanti sanzioni (a cura di Antonio Carlo Scacco)

COMMENTO

L'[articolo 4 del D.L. 124/2019](#) al comma 1 pone a carico dell'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l'onere del versamento delle ritenute operate "con distinte deleghe per ciascun committente". Il comma 2 obbliga il committente alla verifica del versamento. A tal fine, il committente è tenuto a richiedere all'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, copia delle deleghe di pagamento, che la stessa ha l'onere di rilasciare entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento.

Attenzione

La norma fa riferimento ai soggetti che affidano il compimento di un'opera o più opere o di uno o più servizi, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati. Pertanto, quando uno di tali soggetti affida il compimento di una opera o servizio ad altro soggetto, è considerato "committente". Ad esempio l'appaltatore che affida un appalto al sub-appaltatore è considerato "committente" nei confronti di quest'ultimo.

Cosa deve fare il committente?

Le verifiche pratiche che deve porre in essere il committente sono le seguenti:

- verificare che la retribuzione oraria corrisposta a ciascun lavoratore non sia manifestamente incongrua rispetto all'opera prestata dal lavoratore. Tale verifica dovrà essere fatta in relazione ad elementi documentali (contratti collettivi) e circostanze di fatto (ad esempio la effettiva presenza dei lavoratori presso la sede del committente);
- verificare che le ritenute fiscali per ciascun lavoratore non siano manifestamente incongrue rispetto all'ammontare della retribuzione corrisposta. In caso di ritenute fiscali manifestamente incongrue rispetto alla retribuzione imponibile ai fini fiscali, il committente sarà tenuto a richiedere le relative motivazioni e gli affidatari saranno tenuti a fornirle.
- verificare che le ritenute fiscali siano state versate senza alcuna possibilità di compensazione, salvo che non si tratti di crediti specificamente identificati nella [tabella allegata alla circolare 1/E/2020 della Agenzia delle entrate](#).

Attenzione

Il committente non è tenuto a verificare la spettanza e la congruità dei crediti utilizzati in compensazione.

Il committente è tenuto a sospendere il pagamento di eventuali corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria nel caso in cui queste o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati, ovvero qualora dai dati risultanti dalla documentazione trasmessa risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali. Il pagamento è sospeso sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del

servizio affidato o per un importo pari alle ritenute non versate rispetto alla documentazione trasmessa dalle medesime imprese. La impresa ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro i 90 giorni successivi.

Sanzioni

In caso di inottemperanza agli obblighi previsti, il committente è tenuto al versamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché per il tardivo versamento delle stesse, senza possibilità di compensazione (comma 4 dell'articolo 17-bis). La norma si applica esclusivamente nelle ipotesi in cui l'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice abbia commesso le richiamate violazioni, ivi compresa la violazione del divieto di compensazione e le siano state irrogate le correlate sanzioni. Ne deriva, quindi, che l'illecito a carico del committente si realizzi solo all'esito di tale ulteriore verifica negativa da parte dei soggetti preposti alla vigilanza fiscale.

In considerazione di quanto sopra, [l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota 1037 del 25 novembre 2020](#), in conformità a quanto ritenuto dall'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 1211 del 25 novembre 2020, si è espresso nel senso di ritenere gli obblighi di controllo del committente diretti esclusivamente a rendere effettivi gli adempimenti di natura fiscale posti a carico delle imprese affidatarie. Pertanto la loro violazione non può essere ascritta nel novero delle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, in relazione alle quali possa ritenersi sussistente una competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Il Durf (documento unico di regolarità fiscale)

Gli obblighi in materia di ritenute ([commi 5 e 6 dell'articolo 17-bis](#)), non trovano applicazione se le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici consegnano al committente la certificazione, messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate, che attesta la sussistenza dei requisiti indicati alle lettere a) e b) del comma 5 del suddetto articolo.

Attenzione

Tale certificazione ha una validità di quattro mesi dalla data del rilascio ed è esente da imposta di bollo

I requisiti sono i seguenti:

- A) essere in attività da almeno tre anni e in regola con gli obblighi dichiarativi;
- B) aver eseguito, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- C) non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non avere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui sopra non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Come si richiede il Durf

Il certificato si richiede all'ufficio della Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al proprio domicilio fiscale. I soggetti grandi contribuenti richiedono il certificato alla Direzione regionale competente. Le richieste, se inoltrate telematicamente, devono esclusivamente essere inviate alla PEC della struttura competente.

Il facsimile per la richiesta è disponibile al seguente link.

SI RICORDA CHE

Le ritenute fiscali non sono considerate manifestamente incongrue allorché siano superiori al 15 per cento della retribuzione imponibile ai fini fiscali.

RAPPORTO DI LAVORO

Appalti: solidarietà contributiva e retributiva del committente

ABSTRACT

La necessità di garantire il pagamento del corrispettivo al lavoratore e dei connessi oneri previdenziali ha indotto il legislatore a consentire al lavoratore e agli Istituti previdenziali la possibilità di rivalersi nei confronti del committente, soggetto terzo che, tuttavia, beneficia della prestazione lavorativa nell'ambito della quale tali crediti sono maturati (a cura di Antonio Carlo Scacco)

COMMENTO

L'[art. 29, co. 2, del D.Lgs. 276/2003](#) sancisce il principio della responsabilità solidale del committente di un appalto di opere o servizi per i crediti retributivi e contributivi vantati dal lavoratore dipendente verso il proprio datore di lavoro/appaltatore. La norma stabilisce che, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Si noti che la norma in questione originariamente contemplava il solo appalto di servizi e limitava la decadenza al termine annuale. Da ultimo il [D.L. 25/2017](#) ha eliminato la possibilità, per i contratti collettivi, di derogare al principio della responsabilità solidale tra committente e appaltatore, nel caso in cui, sempre attraverso la contrattazione collettiva, fossero stati individuati metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti. Lo spesso provvedimento ha inoltre eliminato il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore, in base al quale la possibilità di intentare l'azione esecutiva nei confronti del committente poteva essere esercitata solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

Attenzione

In relazione alla normativa applicabile, [Cass. 4237/2019](#) ha chiarito che, se la disciplina normativa è quella vigente al momento dell'assunzione dell'obbligazione, quest'ultimo deve essere individuato non già all'atto della stipulazione dell'appalto, che costituisce il rapporto istitutivo del regime di solidarietà (tra committente imprenditore o datore di lavoro e appaltatore), ma della maturazione del credito, essendo la committente obbligata in solido con l'appaltatore per i trattamenti retributivi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

La norma di cui al citato [articolo 29](#), in sostanza, modificata più volte nel tempo, ribadisce un vincolo di solidarietà tra committente ed appaltatore, intendendo rafforzare l'adempimento delle obbligazioni retributive e previdenziali ponendo a carico dell'imprenditore che impiega lavoratori dipendenti da altro imprenditore il rischio economico derivante da eventuali omissioni di quest'ultimo.

Quali sono i crediti soggetti al regime di solidarietà?

La norma fa espresso riferimento "al periodo di esecuzione del contratto di appalto". Pertanto la solidarietà sussiste solo per i crediti maturati in relazione al periodo del rapporto lavorativo coinvolto dall'appalto e non per i crediti maturati in un periodo temporale diverso da esso. Il termine biennale è invece un termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziale, ma sempre in relazione ai crediti maturati in costanza di

appalto e per i quali vi sia possibilità di azione (si veda [Cass. 17725/2017](#)).

Quali sono i trattamenti retributivi?

La giurisprudenza della Corte di Cassazione è consolidata nel ritenere che, in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi" di cui all'[art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003](#), dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti (ad es. [Cass. 10354/2016](#)). Pertanto la solidarietà non si estende alle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno riconosciuto in ragione dell'illegittimo licenziamento ([Cass. 27678/2018](#)); al valore dei pasti o al cd. buono pasto il quale, salva diversa disposizione, non è elemento della retribuzione concretandosi lo stesso in una agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale ([Cass. 13841/2015](#)); alla indennità sostitutiva delle ferie non fruita, cui è in prevalenza attribuita una natura mista, di carattere risarcitorio in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il riposo, con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), ma anche retributivo, per la sua connessione al sinallagma contrattuale e la funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato (ad es. [Cass. 20836/2013](#)).

Termine per l'esercizio dell'azione

Il regime decadenziale dei due anni previsto dall'[art. 29, comma 2](#), trova applicazione esclusivamente all'azione esperita dal lavoratore. Infatti il rapporto di lavoro ed il connesso rapporto previdenziale, sono tra loro distinti, atteso che l'obbligazione contributiva, facente capo all'INPS, a differenza di quella retributiva, deriva dalla legge, ha natura pubblicistica e risulta pertanto indisponibile. Pertanto il termine decadenziale biennale riguarda esclusivamente l'esercizio dell'azione nei confronti del responsabile solidale da parte del lavoratore, per il soddisfacimento dei crediti retributivi e non è applicabile, invece, all'azione promossa dagli Enti previdenziali per il soddisfacimento della pretesa contributiva, soggetta alla prescrizione ordinaria ([INL, nota 9943 del 19 novembre 2019](#)).

La responsabilità del committente in materia di sicurezza

L'[articolo 26 del D.Lgs. 81/2008](#) impone una serie di obblighi a carico del datore di lavoro committente in caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda. In particolare il comma 3 di tale articolo prevede a suo carico l'obbligo di promuovere la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) da allegare al contratto d'appalto o d'opera, con la sola eccezione dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. In conclusione, non vi è dubbio che anche il datore di lavoro appaltatore che operi presso i luoghi di lavoro del committente sia tenuto all'adempimento degli stessi obblighi relativi a rischi specifici della propria attività mentre il committente è tenuto a fornire informazioni dettagliate sui rischi specifici relativi agli ambienti di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

SI RICORDA CHE

Ai sensi dell'[art. 9, co. 1, D.L. 76/2013](#), le disposizioni di cui all'[art. 29, co. 2, D. Lgs. 276/2003](#) trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo.